

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA



Centro **U**nico **R**iabilitativo **A**ssistenziale **E**ducativo

REGOLAMENTO DEL PERSONALE



APPROVAZIONE	REGOLAMENTO DEL PERSONALE	REVISIONE 02
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 28.02.2022		Data della Revisione: Deliberazione n. 19 dd.10.10.2024
		Causale della Revisione: Aggiornamento Tabella A

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Contenuto del regolamento	1
Art. 2 - Norme integrative	1
Art. 3 - Rapporto di lavoro	1
Art. 4 - Dotazione organica	1
Art. 5 - Contingente del personale	1
Art. 6 - Classificazione del personale	1
Art. 7 - Anzianità	2
Art. 8 - Provvedimenti concernenti il personale. Competenza degli organi	2
Art. 9 - Forma e natura degli atti di gestione del personale	2
Art. 10 - Fascicolo personale	2
TITOLO II - PROCEDURE DI ASSUNZIONE	3
CAPO I - MODALITA' DI ACCESSO	3
Art. 11 - Assunzione del personale	3
Art. 12 - Concorso pubblico	3
Art. 13 - Progressione verticale	4
Art. 14 - Corso-concorso	4
Art. 15 - Assunzione con contratto a termine	4
Art. 16 - Dotazioni extra organico a tempo determinato	5
Art. 17 - Procedure per la mobilità del personale	5
Art. 18 - Prova selettiva da graduatoria pubblica	5
Art. 19 - Inquadramento del personale in comando	5
Art. 20 - Riserva di posti alle persone disabili	6
Art. 21 - Assunzione soggetti portatori di handicap	6
Art. 22 - Requisiti generali per l'assunzione	6
Art. 23 - Assunzione di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e altri	7
Art. 24 - Termine per la copertura di posti vacanti	7
CAPO II PROCEDURE CONCORSUALI	7
Art. 25 - Bando di concorso	7
Art. 26 - Domanda di ammissione al concorso	8
Art. 27 - Pubblicazione del bando di concorso e termine	9
Art. 28 - Riapertura del termine e revoca del concorso	9
Art. 29 - Ammissione ed esclusione dal concorso	9
Art. 30 - Commissione giudicatrice	10
Art. 31 - Norme di funzionamento della commissione giudicatrice	11
Art. 32 - Verbali del concorso	12
Art. 33 - Criteri per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame	12
Art. 34 - Comunicazione del calendario delle prove	12
Art. 35 - Svolgimento delle prove scritte	13
Art. 35 bis - Svolgimento delle prove scritte in forma non digitale	14
Art. 36 - Revisione e valutazione degli elaborati in forma non digitale	14
Art. 37 - Prova a contenuto pratico	14
Art. 38 - Prova orale	15
Art. 39 - Graduatoria finale dei concorrenti	15
Art. 40 - Efficacia della graduatoria	15
Art. 41 - Accesso agli atti concorsuali	16
Art. 42 - Selezioni pubbliche per assunzioni con contratto a termine	16
Art. 43 - Convenzione con altre Amministrazioni	16
TITOLO III - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO	16
Art. 44 - Adempimenti dei vincitori	16
Art. 45 - Assunzione	16
Art. 46 - Termine per l'assunzione in servizio	16
Art. 47 - Risoluzione del contratto	17
Art. 48 - Periodo di prova e relativa valutazione	17
Art. 49 - Assegnazione al posto - trasferimenti	17
Art. 50 - Assegnazione temporanea a posto diverso	17

Art. 51 - Comando presso altri Enti	18
Art. 52 - Assunzione di personale in comando	18
Art. 53 - Ristrutturazione e riorganizzazione dei servizi	18
Art. 54 - Divieto di inquadramento nelle figure professionali di livello/categoria superiori	18
TITOLO IV - DOVERI E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE	18
Art. 55 - Orario di lavoro	18
Art. 56 - Permessi e recuperi	19
Art. 57 - Giustificazione dell'assenza	19
Art. 58 - Assenze arbitrarie	19
Art. 59 - Contratti ed atti di sottomissione	19
Art. 60 - Reperibilità	20
Art. 61 - Responsabilità verso l'amministrazione e verso terzi	20
Art. 62 - Autorizzazione a maneggio di denaro e di valori	20
TITOLO V - DIVIETI E COMPATIBILITA' – CUMULO DI IMPIEGHI	20
Art. 63 - Attività vietate	20
Art. 64 - Attività libere	20
Art. 65 - Attività compatibili	20
Art. 66 - Limiti	21
Art. 67 - Autorizzazioni	21
Art. 68 - Dipendenti in aspettativa per cariche elettive o sindacali	21
Art. 69 - Dipendenti in posizione di comando o distacco	21
Art. 70 - Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale	21
Art. 71 - Collaborazione alle Associazioni provinciali Rappresentative delle APSP e dei Comuni	22
Art. 72 - Sanzioni	22
Art. 73 - Denuncia dei casi di incompatibilità	22
Art. 74 - Incarichi conferiti a propri dipendenti	22
Art. 75 - Incarichi conferiti a dipendenti di altri enti pubblici	23
Art. 76 - Obblighi di comunicazione	23
Art. 77 - Disposizioni finali	23
TITOLO VI - DIRITTI DEL PERSONALE	23
Art. 78 - Diritti e libertà sindacali	23
Art. 79 - Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali	23
Art. 80 - Uso gratuito dell'alloggio per servizio	23
TITOLO VII - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	24
Art. 81 - Struttura competente per i procedimenti disciplinari	24
Art. 82 - Competenza degli organi per l'adozione dei provvedimenti disciplinari	24
Art. 83 - Disponibilità dei posti	24
TITOLO VIII CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	24
Art. 84 - Risoluzione del contratto di lavoro	24
TITOLO IX ASSISTENZA E QUIESCENZA	24
Art. 85 - Obbligo di iscrizione agli Istituti previdenziali	24
Art. 86 - Trattamento di fine rapporto	24
TITOLO X - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRETTORE GENERALE ED ALLA DIRIGENZA	25
CAPO I - DIRETTORE GENERALE	25
Art. 87 - Conferimento dell'incarico di Direttore Generale	25
Art. 88 - Avviso di selezione e svolgimento della procedura	25
Art. 89 - Stipula del contratto	26
Art. 90 - Incarico di Direttore Generale in forma associata	27
Art. 91 - Rapporto Direttore Generale - dirigenti	27
Art. 92 - Revoca dell'incarico di Direttore Generale	27
CAPO II - DIRIGENZA	27
Art. 93 - Posizioni e funzioni dirigenziali	27
Art. 94 - Incarico dirigenziale	27
Art. 95 - Requisiti e modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali all'interno dell'APSP	27
Art. 96 - Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'APSP	28
Art. 97 - Revoca dell'incarico dirigenziale	28
Art. 98 - Competenze dei dirigenti	28
Art. 99 - Attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali	28

CAPO III - VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DELLA DIRIGENZA	28
Art. 100 - Responsabilità del Direttore Generale e del personale con incarico dirigenziale	28
Art. 101 - Valutazione del Direttore Generale e del personale con incarico dirigenziale	29
Art. 102 - Nucleo di valutazione	29
Art. 103 - Funzionamento	29
Art. 104 - Rapporti con gli organi di governo e con la struttura organizzativa	29
Art. 105 - Compiti del nucleo di valutazione	29
Art. 106 - Metodologia di valutazione	30
Art. 107 - Procedura operativa di valutazione	30
Art. 108 - Risultati della valutazione	31
TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI	31
Art. 109 - Norma di rinvio	31
Art. 110 - Decorrenza	31
Art. 111 - Pubblicità degli atti	31
ALLEGATO N. 1 - REGOLAMENTO SPECIALE PER L'USO DELL'AUTOMEZZO PERSONALE PER RAGIONI DI SERVIZIO ...	32
ALLEGATO N. 2 - CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	34
TABELLA ALLEGATO B	38

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi, degli artt. 26, 27 e 30 della Legge regionale 21 settembre 2005 n. 7 e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. 17 ottobre 2006 n. 12/L disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'APSP per le materie oggetto di riserva regolamentare, fatta salva la normativa dei regolamenti speciali, derivante da leggi speciali.
2. L'organico del personale comprende un ruolo unico suddiviso in categorie articolate in base all'ordinamento professionale determinato dal vigente CCPL.

Art. 2 - Norme integrative

1. Qualora nel presente regolamento manchi una disposizione che disciplini un caso concreto si dovrà fare riferimento:
 - a. alla L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e ss.mm, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione;
 - b. alle disposizioni di legge vigente per il personale degli Enti locali, nonché alle leggi e norme che regolano il rapporto degli impiegati civili dello Stato, applicabili in via analogica;
 - c. al codice civile ed alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa;
 - d. ai contratti collettivi provinciali di lavoro;
 - e. ai principi generali del diritto.

Art. 3 - Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'APSP ha natura privatistica ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modificazioni ed è disciplinato dai contratti collettivi, dalle leggi sul lavoro e dal Codice civile.
2. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato contrattualmente.
3. Nella gestione del rapporto di lavoro, l'APSP opera con i poteri del privato datore di lavoro.

Art. 4 - Dotazione organica

1. La dotazione organica complessiva per ciascuna categoria e livello è individuata nella tabella A allegata.

Art. 5 - Contingente del personale

1. Il Direttore Generale dell'APSP con propria determinazione provvede a stabilire il contingente del personale dell'APSP, sulla base della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 4, individuando all'interno delle categorie e dei livelli, il numero dei posti per singole figure professionali nonché i posti per singola unità operativa, ritenuti necessari per lo svolgimento funzionale dei servizi, previa informazione alle OO.SS. con le modalità previste dal contratto collettivo.

Art. 6 - Classificazione del personale

1. I dipendenti si distinguono:
 - a. secondo le mansioni esercitate:
 - i) in personale impiegatizio;
 - ii) in personale non impiegatizio;
 - iii) in personale dirigente;
 - b. secondo lo stato giuridico:
 - i) in personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - ii) in personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - c. secondo l'orario di servizio:

- f) in personale a tempo pieno;
 - g) in personale a tempo parziale.
2. Il personale è inquadrato a seconda dei requisiti e delle mansioni svolte nelle categorie e nelle rispettive figure professionali.
 3. Ai fini del superamento della parcellizzazione del lavoro, l'inserimento del dipendente in una determinata figura professionale non costituisce impedimento all'APSP per l'assegnazione di compiti e prestazioni fra loro professionalmente equivalenti e fungibili secondo le disposizioni sull'ordinamento professionale. L'assegnazione di dette diverse mansioni non pregiudica la posizione giuridica del dipendente.
 4. Le norme relative all'accesso alle singole figure professionali sono stabilite nella tabella B allegata.

Art. 7 - Anzianità

1. L'anzianità di servizio a tempo indeterminato è determinata dalla data di effettiva assunzione in servizio.
2. L'anzianità nella figura professionale è determinata:
 - a) dalla data di decorrenza della assunzione;
 - b) a parità di tale data, dall'ordine di classificazione nella graduatoria del concorso;
 - c) in caso di parità di decorrenza della nomina e di graduatoria valgono le date del concorso precedente, risalendo via via, ove necessario, fino al concorso di assunzione in servizio.
3. Nel computo dell'anzianità devono essere dedotti i periodi di aspettativa senza assegni contrattualmente previsti, nonché i periodi di sospensione disciplinare dal servizio con privazione dello stipendio.

Art. 8 - Provvedimenti concernenti il personale. Competenza degli organi

1. Il Direttore Generale adotta tutti gli atti e i provvedimenti concernenti il personale con esclusione di quelli che la legge, lo Statuto e i regolamenti dell'APSP attribuiscono ad altri organi.

Art. 9 - Forma e natura degli atti di gestione del personale

1. Le decisioni inerenti l'organizzazione interna degli uffici e la gestione del rapporto di lavoro non sono provvedimenti amministrativi, ma atti di diritto privato, e non assumono la forma delle determinazioni, ma le ordinarie forme di comunicazione di tipo privatistico, fatto salvo il rispetto delle forme prescritte dal regolamento di contabilità dell'APSP per gli atti a rilevanza contabile.

Art. 10 - Fascicolo personale

1. Per ogni dipendente è tenuto un fascicolo personale, uno stato di servizio ed un foglio previdenziale (anche in forma dematerializzata).
2. Il fascicolo personale deve contenere, debitamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare lo stato giuridico, il trattamento economico, nonché la posizione previdenziale del dipendente.
3. Nello stato di servizio devono essere indicati i servizi a tempo indeterminato ed a tempo determinato eventualmente prestati in precedenza anche presso altre Amministrazioni, i provvedimenti e atti relativi alla costituzione del rapporto di lavoro, allo stato giuridico, al trattamento economico e previdenziale, nonché lo stato di famiglia con le relative variazioni che il dipendente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione.
4. Il dipendente può chiedere per iscritto al Direttore Generale di prendere visione del proprio stato di servizio, del fascicolo personale e del foglio previdenziale.
5. L'Amministrazione deve fornire al dipendente copia, anche in formato digitale, di tutti i provvedimenti e atti relativi alla sua posizione giuridica ed economica.

TITOLO II - PROCEDURE DI ASSUNZIONE

CAPO I - MODALITA' DI ACCESSO

Art. 11 - Assunzione del personale

1. Le procedure di assunzione si conformano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, buona amministrazione, economicità, efficacia, celerità e rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

L'assunzione del personale avviene mediante:

a. concorso pubblico:

d) per esami;

e) per titoli ed esami;

f) per corso-concorso;

g) per selezione mediante svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità per figure professionali per i quali è richiesto il possesso di una specifica specializzazione professionale o di mestiere.

Nella scelta del sistema di concorso si tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per le diverse figure professionali;

b. contratto a termine con orario a tempo pieno o parziale, nei casi consentiti dalla normativa vigente, secondo la disciplina contenuta negli artt. 15 e 42 del presente regolamento;

c. l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego nei casi e con le modalità previste dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

d. prova selettiva seguendo apposita graduatoria pubblica per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo o l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

e. avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo o l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

f. inquadramento del personale comandato se sussiste l'interesse dell'APSP, dopo almeno un anno di servizio presso l'APSP, con il consenso del dipendente e dell'Amministrazione di appartenenza;

g. procedure particolari per l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o portatori di handicap di cui all'art. 21 del presente regolamento.

2. Con riferimento alla figura del Direttore Generale dell'APSP e dei dirigenti a tempo determinato, si rimanda al successivo Titolo X, capo 1.

Art. 12 - Concorso pubblico

1. Sono conferiti per concorso pubblico e per selezione i posti vacanti nelle categorie A, B, C e D:
 - a. del livello di base, ad esclusione delle figure professionali per le quali è prevista una riserva agli interni e delle figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisibile esclusivamente all'interno dell'Azienda ai sensi del vigente ordinamento professionale;
 - b. del livello evoluto nel rispetto del vigente ordinamento professionale.
2. Il concorso pubblico consiste nell'effettuazione di prove a contenuto teorico e/o pratico e/o attitudinale attinenti alla professionalità della relativa figura ed eventualmente nella valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio.
3. Il bando di concorso può prevedere riserve a favore di particolari categorie di candidati individuate dalla legge e riserve agli interni secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
4. La tabella B allegata al presente regolamento specifica per le singole figure professionali i requisiti di studio e professionali per l'ammissione ai concorsi.
5. Le varie forme del concorso pubblico sono:

- a. per esami: i concorsi per esami consistono in una o più prove scritte, anche a contenuto teorico e/o pratico e/o attitudinale ed una prova orale;
 - b. per titoli ed esami: i concorsi per titoli ed esami consistono, oltre che in una o più prove come indicate nella lettera a), nella valutazione dei titoli presentati in base alle tipologie indicate nel bando di concorso.
6. Nei concorsi pubblici per titoli ed esami, i titoli vengono valutati nel rispetto delle modalità e dei criteri elencati nel bando relativo, in ogni caso la valutazione è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

Art. 13 - Progressione verticale

1. La progressione verticale si attua attraverso le procedure selettive e la riserva di posti nei concorsi pubblici previste dal vigente ordinamento professionale.
2. La scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alle procedure di progressione verticale non può essere inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo dell'Ente.
3. L'APSP individua, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, all'interno della propria dotazione organica e nel limite della stessa, le figure caratterizzate da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno e procedono alla copertura dei relativi posti vacanti con le procedure di cui al vigente Ordinamento Professionale e con riserva totale a favore del personale in servizio.
4. Le prove concorsuali e le modalità di svolgimento della procedura sono regolate nel relativo avviso.

Art. 14 - Corso-concorso

1. Il corso-concorso consiste in una selezione preliminare dei candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi in relazione alla professionalità richiesta per il profilo professionale cui si riferisce l'assunzione.
2. I criteri per la selezione preliminare consistono in un test scritto e/o eventuale colloquio.
3. Detta selezione è demandata ad una Commissione costituita secondo modalità e criteri di cui all'art. 30.
4. I candidati ammessi al corso devono essere in numero superiore al 20% dei posti messi a concorso.
5. Al termine del corso i candidati saranno ammessi a sostenere gli esami scritti e orali davanti alla Commissione di cui al comma 3 del presente articolo, della quale dovrà comunque fare parte almeno un docente del corso.
6. In esito a tali esami la Commissione stessa procede alla predisposizione della graduatoria di merito dei candidati per il conferimento dei posti in concorso.
7. L'APSP può affidare all'UPIPA, associazione di categoria, l'incarico di organizzare l'espletamento dei corsi previsti dal presente articolo. A tal fine l'APSP comunica all'UPIPA l'elenco dei candidati ammessi a sostenere il corso.

Art. 15 - Assunzione con contratto a termine

1. Le assunzioni di cui al presente articolo si effettuano:
 - a. in ordine di merito rispetto alle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici di identica figura professionale;
 - b. in mancanza di graduatorie di cui al precedente punto, l'assunzione del personale con contratto a termine potrà avvenire in alternativa:

- mediante pubblica selezione per titoli ed esami, o solo per esami, preceduta da idoneo avviso pubblico, con formulazione della graduatoria di merito. Ove non diversamente stabilito nel presente regolamento, alla pubblica selezione si applicano le disposizioni in materia di concorsi;
 - mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo o dell'assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - mediante assunzione diretta, motivata da esigenze di servizio indifferibili ed urgenti.
2. E' facoltà dell'APSP ricorrere alla utilizzazione della graduatoria dei concorsi e selezioni pubbliche di altre Aziende, previo accordo con le stesse, a condizione che il relativo avviso non escluda tale facoltà.
 3. Non è ammessa l'assunzione di personale a cottimo, giornaliero o a paga oraria, salvi i casi di emergenza in presenza di eventi meteorologici occasionali.
 4. Le modalità e i casi per i quali è possibile l'assunzione a tempo determinato sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia e dalle norme contrattuali.

Art. 16 - Dotazioni extra organico a tempo determinato

1. Il Consiglio di Amministrazione, per fronteggiare particolari esigenze ai fini del conseguimento degli obiettivi determinati e prefissati, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti al suo interno, può assumere con contratti a tempo determinato funzionari dell'area direttiva o di alte specializzazioni scelti tra soggetti esterni di riconosciuta esperienza e competenza ed in possesso dei requisiti richiesti per la figura professionale da ricoprire.
2. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato degli Amministratori, eventualmente rinnovabili alla scadenza.
3. Il trattamento economico onnicomprensivo della professionalità a contratto è pari a quello iniziale, previsto dagli accordi sindacali per le corrispondenti figure a tempo indeterminato, di pari categoria e livello, con l'eventuale aggiunta di una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale posseduta.

Art. 17 - Procedure per la mobilità del personale

1. Al personale dell'APSP si applica la disciplina delle procedure per la mobilità prevista dalle normative vigenti per il personale dell'area del Comparto Autonomie Locali.

Art. 18 - Prova selettiva da graduatoria pubblica

1. La procedura di cui all'art. 11, lettera d), consiste nella formazione di apposita graduatoria pubblica, formata sulla base di titoli indicati nell'avviso e nello svolgimento di prove selettive (test attitudinali e/o prove pratiche) in ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti per i quali è stata aperta la procedura.
2. Il bando può prevedere, ai fini della formazione della graduatoria, la valutazione della situazione familiare e dello stato di disoccupazione.

Art. 19 - Inquadramento del personale in comando

1. L'assunzione di personale può avvenire anche, qualora sussista l'interesse dell'APSP, mediante l'inquadramento del personale comandato da altre amministrazioni pubbliche in posti di pari inquadramento.
2. Tale procedura potrà essere attivata dopo almeno un anno di servizio del personale comandato presso l'APSP, con il consenso del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 20 - Riserva di posti alle persone disabili

1. Le assunzioni obbligatorie di persone disabili sono operate secondo criteri e modalità stabilite dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla Legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

Art. 21 - Assunzione soggetti portatori di handicap

1. I soggetti portatori di handicap, già impiegati dall'APSP in esecuzione di progetti di formazione ed avviamento lavorativo sulla base delle disposizioni legislative provinciali in materia, possono essere assunti a tempo indeterminato nella corrispondente figura professionale della categoria alla fine del percorso dell'avviamento lavorativo medesimo.

Art. 22 - Requisiti generali per l'assunzione

1. Per accedere all'impiego presso l'APSP occorre essere in possesso dei seguenti requisiti generali, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti messi a concorso:
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea secondo la disciplina fissata al successivo articolo. Si prescinde da tale requisito per le assunzioni a tempo determinato di personale sanitario non medico purché in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 23 comma 1;
 - godimento dei diritti civili e politici; per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c) è riferito al Paese di cittadinanza;
 - età non inferiore a 18 anni; è facoltà dell'Azienda fissare un limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi, nel provvedimento di indizione del bando relativo, in relazione alla natura delle mansioni della figura professionale messa a concorso e/o a oggettive necessità della stessa;
 - non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
 - non essere destituiti o dispensati dall'impiego o licenziati da una pubblica amministrazione;
 - non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione; coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - idoneità fisica all'impiego;
L'Amministrazione potrà sottoporre i vincitori del concorso ed i dipendenti da assumere mediante contratto a termine e mediante graduatorie pubbliche esterne ed interne o per pubblica selezione, a visita medica di controllo presso la competente struttura sanitaria, in relazione alle mansioni cui i medesimi saranno assegnati. La certificazione di idoneità fisica non è richiesta, ai sensi dell'art. 22 della legge 5.2.1992, n. 104, per le assunzioni di soggetti affetti da minorazione psichica e fisica;
 - titolo di studio prescritto dal bando di concorso o di selezione.
Si prescinde dal possesso del titolo di studio e dell'anzianità di servizio, per i dipendenti di ruolo dello Stato e di altri Enti Pubblici, in possesso di qualifica pari o superiore a quella del posto in concorso, con l'eccezione dei posti per i quali è richiesto uno specifico titolo di studio professionale.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenze del termine, stabiliti dal bando, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 23 - Assunzione di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e altri

1. I cittadini degli Stati membri della Unione europea e gli altri soggetti indicati nell'art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono accedere ai posti di lavoro presso l'APSP che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri. I predetti cittadini, ai fini dell'accesso, debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della repubblica;
 - c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera a) è riferito al Paese di cittadinanza.
3. È in ogni caso richiesta la cittadinanza italiana per i seguenti posti:
 - a. posti con funzioni di vertice amministrativo;
 - b. posti che prevedono funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi.

Art. 24 - Termine per la copertura di posti vacanti

1. I concorsi per la copertura di posti che si rendano vacanti entro una data certa possono essere banditi con 9 mesi di anticipo rispetto alla data stessa.
2. I posti divenuti liberi per licenziamento, dispensa o decadenza dei titolari, non possono essere messi a concorso sino a che il provvedimento diventi inoppugnabile per decorrenza dei termini per ricorrere, ovvero sia confermato in sede giurisdizionale.

CAPO II PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 25 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso o l'avviso per la formazione di graduatoria pubblica per l'assunzione di personale, approvato dal Direttore Generale con proprio provvedimento, deve indicare:
 - a. la figura professionale e la categoria di appartenenza, il numero dei posti messi a concorso o a selezione, nonché le eventuali riserve;
 - b. il titolo di studio richiesto in relazione alle professionalità del posto a concorso e nel rispetto di quanto previsto nella tabella allegato B;
 - c. gli altri requisiti generali e particolari richiesti per l'ammissione;
 - d. il trattamento economico iniziale e le competenze accessorie al lordo delle trattenute di legge;
 - e. le modalità e il termine perentorio di presentazione della domanda di ammissione e degli eventuali documenti. Nel caso di trasmissione a mezzo posta degli stessi, ai fini del rispetto di tale termine, fa fede il timbro postale di partenza; è fatta salva ogni diversa disposizione del bando di concorso; in ogni caso il termine di presentazione della domanda non può essere inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione;
 - f. la forma del concorso, il programma, il numero e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e il contenuto dell'eventuale prova pratica, nonché, nel caso di graduatoria pubblica, i criteri di valutazione dei titoli e il contenuto della prova selettiva;
 - g. l'eventualità che in caso di un numero di domande di ammissione superiore a quello previsto dall'art. 31, comma 5, si possa procedere ad una preselezione e con quali modalità, anche attraverso ditte specializzate in selezione del personale o sulla base di programmi elaborati da esperti;
 - h. l'importo del contributo di partecipazione che viene determinato in analogia con quanto previsto per le procedure di assunzione del personale della Provincia Autonoma di Trento;

- i. nel caso di concorso per titoli ed esami, l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli;
 - j. le norme per la presentazione dei documenti e titoli richiesti per il conferimento dei posti per concorso o per prova selettiva;
 - k. le modalità con cui saranno fornite le comunicazioni relative al concorso;
 - l. le percentuali di posti riservati al personale interno;
 - m. l'indicazione delle riserve previste per le categorie riservatarie di cui all'art. 5 comma del dpr. 487/1994, tra cui la riserva dei posti a favore di persone disabili;
 - n. a pena di nullità del concorso, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 487/1994 e che in base all'art. 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista ed è direttamente ammesso a sostenere le successive prove concorsuali;
 - o. la precisazione che a parità di merito si applicano le preferenze di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994;
 - p. La percentuale di rappresentatività dei generi ai sensi dell'art. 6 del DPR 487/1994, attraverso la verifica al 31 dicembre dell'anno precedente del differenziale di genere tra i dipendenti che appartengono a quella figura professionale.
2. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni dichiarate dall'interessato nella domanda di ammissione al concorso, mediante l'acquisizione d'ufficio della relativa documentazione.

Art. 26 - Domanda di ammissione al concorso

1. Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti devono dichiarare:
 - a. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e codice fiscale;
 - b. la precisa indicazione della residenza e del domicilio, indirizzo pec o un domicilio digitale al quale intende ricevere le comunicazioni inerenti il concorso ed un recapito telefonico;
 - c. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti previsti dalle norme in materia;
 - d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
 - e. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
 - f. il titolo di studio posseduto, la data, l'Istituto o Scuola presso cui è stato conseguito o l'abilitazione professionale richiesta. Per l'accesso all'impiego oltre ai titoli di studio o professionali italiani, sono ammessi anche i titoli conseguiti in un altro stato ed equiparati ai titoli italiani dalla vigente normativa in materia; i candidati in possesso dei menzionati titoli di studio esteri, soggetti a riconoscimento ma non ancora riconosciuti, sono ammessi alle procedure concorsuali con riserva, a meno che non sussista una disciplina più favorevole. L'assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio richiesto, così come previsto dall'art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l'iter procedurale per l'equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa;

- g. la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando;
 - h. se il concorso prevede la valutazione di titoli il candidato può produrre la documentazione utile per la valutazione dei titoli;
 - i. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - j. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se esistenti, per i concorrenti di sesso maschile;
 - k. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - l. le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
 - m. lo stato di famiglia;
 - n. lo stato di idoneità fisica con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento del servizio richiesto. La dichiarazione non è richiesta per gli aspiranti affetti da minorazione fisica o psichica. I medesimi devono specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
 - o. i titoli che danno diritto alla precedenza nell'assunzione o alla preferenza a parità di merito;
 - p. eventuale autocertificazione per ogni altra situazione idonea per l'attribuzione del punteggio per titoli di merito;
2. Alla domanda gli aspiranti devono allegare la quietanza comprovante il pagamento del contributo di partecipazione, nell'importo individuato nel bando, rilasciata dall'APSP o la ricevuta del vaglia o del bonifico, di pari importo, intestato allo stesso.
 3. In caso di falsa attestazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9-ter e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 27 - Pubblicazione del bando di concorso e termine

1. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non può essere inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sul B.U.R..
2. Di ogni bando di pubblico concorso e di ogni avviso di formazione di graduatoria pubblica deve essere data notizia almeno per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ed all'Albo informatico dell'APSP. Il provvedimento di indizione del concorso indica le altre forme di pubblicità con le quali è dato avviso dell'indizione del concorso medesimo.

Art. 28 - Riapertura del termine e revoca del concorso

1. L'APSP può prorogare i termini di scadenza stabiliti nel bando di concorso o riaprirli allorché il numero delle domande appaia, a suo giudizio, insufficiente ad assicurare l'esito soddisfacente del concorso.
2. Può inoltre, con provvedimento motivato, revocare il concorso bandito, quando l'interesse pubblico lo richieda, dandone immediata comunicazione a ciascun concorrente.

Art. 29 - Ammissione ed esclusione dal concorso

1. Il Direttore Generale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, su proposta dell'unità operativa Risorse Umane dell'APSP, esamina le domande al fine dell'ammissibilità al concorso di ciascuno degli aspiranti.

2. Al termine dell'istruttoria, con proprio provvedimento dispone l'ammissione dei candidati le cui domande sono conformi alle previsioni del bando di concorso ovvero l'esclusione di quelli le cui domande non sono state presentate nei termini prestabiliti, nonché di quelli che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.
3. Possono essere sanate dai candidati entro un termine decadenziale fissato prima dell'avvio delle prove di esame le domande che presentino irregolarità ed omissioni nella documentazione di rito riguardanti:
 - a. l'omissione e l'incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste circa il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - b. il versamento del contributo di partecipazione al concorso.
4. L'esclusione dai pubblici concorsi, dalle pubbliche selezioni e dalle progressioni verticali non può comunque essere disposta se non per difetto dei requisiti soggettivi e con provvedimento motivato con relativa comunicazione ai candidati esclusi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC-mail.
5. Sono in ogni caso escluse le domande prive di firma autografa o digitale.

Art. 30 - Commissione giudicatrice

1. Per ciascun concorso, per le prove selettive e per la formazione delle graduatorie concorsuali, è nominata di volta in volta, con provvedimento del Direttore Generale, una Commissione giudicatrice così composta:
 - a) dal Direttore Generale dell'APSP che la presiede, salvo quanto disposto all'art. 9, comma 6-bis, della Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7;
 - b) da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso, aventi categoria e livello non inferiore a quella del posto in concorso se dipendenti da pubbliche amministrazioni, e/o esperti in psicologia e risorse umane, in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.
 - c) Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti, ai sensi del DPR 487/1994 e successive modificazioni.
2. Salvo motivata difficoltà, nella Commissione deve essere garantita la presenza di ambedue i sessi nel rispetto del principio di parità di genere.
3. Non possono far parte della Commissione:
 - a) i componenti dell'organo di governo dell'APSP (Consiglio di Amministrazione);
 - b) coloro che ricoprono cariche politiche o che siano componenti di organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti;
 - c) Non possono contemporaneamente far parte della Commissione giudicatrice coniugi, parenti o affini entro il quarto grado civile e coloro che, nello stesso grado, siano coniugi, parenti o affini di uno dei candidati.
4. In caso di assenza, impossibilità od incompatibilità del Direttore Generale, prima della nomina della Commissione giudicatrice o durante la procedura concorsuale, la Commissione viene presieduta da un dirigente o da un funzionario di categoria non inferiore alla categoria D, oppure dal sostituto del Direttore, oppure dal Direttore di altra APSP o da un dirigente di altro Ente pubblico individuati nel provvedimento di nomina della Commissione o di sostituzione. Per ogni componente può essere nominato un componente supplente.
5. Con il medesimo atto è nominato anche il segretario della Commissione, scelto fra i membri della stessa Commissione, qualora il numero dei candidati lo consenta, oppure tra i dipendenti dell'APSP o di altro Ente pubblico con figura professionale non inferiore alla categoria C, livello di base.

6. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3, nel caso in cui, dopo la nomina della Commissione giudicatrice, venga a mancare uno dei membri della stessa, si procede alla sostituzione con altra persona appartenente a categoria corrispondente, seguendo la stessa procedura, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso già effettuate.
7. I componenti della Commissione il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della Commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.
8. Dai verbali, firmati da tutti i componenti e dal Segretario, deve risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dal presente regolamento, nonché dal bando avviso di concorso, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun concorrente nella classificazione dei titoli e degli esami, ed infine la graduatoria con i punti a ciascuno attribuiti.
9. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza nella misura stabilita per il Consiglio di Amministrazione dell'APSP. Il compenso dovuto agli esperti può essere maggiorato da due fino a sei volte l'importo del gettone di cui sopra. Ai commissari dipendenti dell'ente spetta il trattamento previsto dal CCPL vigente.
10. Oltre al compenso di cui al comma precedente, spetta ai componenti se dovuta:
 - a) la somma forfetaria di cui all'art. 8 dell'Accordo stralcio del 20.04.2007 nei casi previsti;
 - b) il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'uso del proprio automezzo nella misura prevista per il personale della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 31 - Norme di funzionamento della commissione giudicatrice

1. Le sedute della Commissione giudicatrice, che possono svolgersi anche in modalità telematica, sono segrete e di ognuna viene redatto, giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal Segretario.
2. La Commissione giudicatrice delibera con la costante presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi membri.
3. In situazioni particolari, in caso di sopravvenuta impossibilità di un Commissario a partecipare fisicamente ad una o più sedute, ad esclusione delle sedute d'esame e della valutazione degli elaborati, lo stesso potrà partecipare in video-conferenza oppure in conferenza telefonica.
4. La Commissione giudicatrice:
 - a. esamina la regolarità della propria costituzione e verifica le cause di incompatibilità dei propri componenti e le eventuali istanze di ricusazione degli stessi presentate dai concorrenti;
 - b. accerta la completezza dell'avviso di concorso, la regolarità e la sufficienza della sua pubblicazione e l'adempimento dell'obbligo della sua comunicazione agli organi ed uffici per i quali è prescritta;
 - c. stabilisce alla prima riunione i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali;
 - d. sceglie, ove lo ritenga opportuno, fra i suoi membri un relatore;
 - e. stabilisce il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove ed il relativo calendario se non già indicato nel Bando, nonché eventuali tempi e strumenti aggiuntivi a favore di candidati che abbiano certificato la relativa necessità;
 - f. procede alla valutazione dei titoli secondo i criteri espressi nel bando di concorso;
 - g. predispone e fa eseguire le prove concorsuali ed attribuisce i relativi punteggi in trentesimi, con giudizio sintetico per le prove scritte a contenuto teorico e/o pratico;
 - h. procede alle ammissioni alle singole prove concorsuali sulla base dei criteri individuati;
 - i. redige la graduatoria finale di merito, con il punteggio attribuito ad ogni candidato.
5. Nel caso che al concorso risultino ammessi oltre 50 aspiranti la Commissione, ove previsto nel bando, può effettuare o far effettuare, prima delle prove concorsuali, un test di preselezione sulle materie indicate nel bando di concorso, finalizzato all'ammissione alle prove di un numero massimo di aspiranti indicati nel bando di concorso.

Art. 32 - Verbali del concorso

1. Il segretario della Commissione giudicatrice provvede a redigere un processo verbale delle fasi ed operazioni del concorso, di ciascuna seduta, compreso lo svolgimento delle prove e delle decisioni prese dalla stessa Commissione. Il verbale così composto deve essere sottoscritto nella parte finale nonché siglato in ogni facciata da tutti i commissari e dal segretario stesso.
2. I commissari hanno l'obbligo della firma dei verbali del concorso e possono far inserire nei medesimi le osservazioni in merito allo svolgimento del concorso che ritenessero opportune, controfirmandole. Vengono allegate al verbale anche le eventuali osservazioni formulate in forma scritta dai candidati durante la procedura concorsuale ed inerenti allo svolgimento della stessa, regolarmente sottoscritte.
3. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente agli atti del Concorso sono rimessi al Direttore Generale dell'APSP per le conseguenti determinazioni.

Art. 33 - Criteri per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame

1. La Commissione stabilisce preliminarmente i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.
2. La votazione complessiva (somma punteggi singole prove) è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove concorsuali.
3. Se il concorso si svolge per titoli e per esami, il punteggio complessivo attribuito ai titoli non potrà essere superiore a 10/30 del totale dei punti riservato alle prove concorsuali (scritte ed orali). Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. La valutazione dei titoli deve essere effettuata dopo le prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.

Art. 34 - Comunicazione del calendario delle prove

1. La Commissione, qualora non previste direttamente nel bando di concorso, stabilisce la data dello svolgimento delle prove d'esame. Le prove del concorso non potranno avere luogo nei giorni festivi compresi i giorni di festività religiose ebraiche o valdesi come indicato nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
2. La comunicazione del calendario delle prove d'esame può essere effettuata nei seguenti modi:
 - a. direttamente nel bando di concorso;
 - b. mediante pubblicazione all'albo on line del sito internet dell'APSP
3. Il Presidente della Commissione giudicatrice, attenendosi alle indicazioni espresse dalla stessa in sede di formulazione dei criteri di massima, provvede alla necessaria comunicazione ai concorrenti ammessi almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima prova scritta, informandoli altresì di quali pubblicazioni, testi normativi e/o strumenti sia consentito l'uso durante le prove stesse e del tempo assegnato per lo svolgimento.
4. Nel caso di comunicazione cumulativa del diario delle prove concorsuali, la medesima deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima prova.
5. Nel caso di preselezione dei candidati, la comunicazione della data fissata per il test deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa.
6. Il candidato che non si presenta alle prove il giorno stabilito viene escluso dalla procedura. Il candidato che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali in cui si svolge il concorso fino al momento precedente a quello dell'apertura della busta contenente il tema sorteggiato.

Art. 35 - Svolgimento delle prove scritte

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice programma le fasi endoprocedimentali. La Commissione predispone per ciascuna prova tre tracce, tra le quali due candidati dovranno sorteggiare il tema da svolgere. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. Tali operazioni possono essere adempiute anche con apposita riunione preliminare. Le tracce, appena formulate, sono consegnate al Segretario della Commissione, che ne predispone la duplicazione, ove necessario, conservando il materiale in luogo idoneo a garantirne la piena segretezza. Per le prove consistenti in quesiti a risposta multipla, può essere predisposto un unico test. In caso di preselezione verrà predisposta una sola traccia. Il test pre-selettivo e le prove scritte sotto forma di test possono essere predisposti in apposita seduta nel giorno immediatamente precedente il giorno fissato per l'espletamento degli stessi; in tal caso saranno custoditi in modo idoneo a garantirne la piena segretezza.
2. In ogni fase della procedura la Commissione adotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al Segretario che ne garantisce l'integrità e la riservatezza, anche mediante strumenti a tutela della sicurezza informatica.
3. Il Presidente della Commissione provvede quindi a far accertare l'identità personale dei candidati ammessi alla prova scritta mediante l'esibizione della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità. Legge ai candidati i tre temi proposti per la prova e indirizza i temi stessi in separate buste aventi per tutti uguali caratteristiche e non portanti alcuna nota o segno che distingua una dall'altra. Una delle buste, previamente mescolate, è scelta fra tutte da due candidati e il tema in essa contenuto è quello che gli aspiranti dovranno svolgere. Il Presidente dà lettura del tema scelto e ricorda ai concorrenti il tempo assegnato per lo svolgimento della prova come inizialmente stabilito.
4. I tre temi proposti, firmati dal Presidente, dai Commissari e dal Segretario devono essere allegati al verbale.
5. Durante le prove scritte non è ammesso ai concorrenti di parlare fra loro, di scambiarsi qualunque comunicazione scritta o di mettersi, in qualunque modo, in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione o con gli incaricati della vigilanza. Non è altresì consentito di portare appunti o manoscritti di qualsiasi specie e neppure carta per scrivere.
6. Le prove sono svolte in forma digitale. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In relazione alle diverse tipologie di concorso, le modalità di esecuzione, revisione e valutazione delle prove in forma digitale sono disciplinate nel bando, nel rispetto dei principi generali per lo svolgimento dei concorsi.
7. In deroga a quanto previsto al precedente comma 6, qualora non fosse possibile lo svolgimento delle prove scritte in via digitale per motivi logistici, organizzativi e/o di economicità della procedura, lo svolgimento delle prove scritte avviene secondo le modalità previste dall'articolo 35 bis e seguenti.
8. La Commissione può consentire ai candidati la consultazione di leggi e di regolamenti in edizioni non commentate ed eventualmente di dizionari o di altre pubblicazioni.
9. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dalla prova concorsuale. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
10. La Commissione deve curare l'osservanza delle disposizioni di cui sopra e ha facoltà di adottare i provvedimenti idonei a conseguirla. A tale scopo almeno due Commissari a turno, ovvero un Commissario assieme al Segretario, devono restare costantemente e per tutta la durata della prova, nei locali dove la medesima si svolge.

11. Al fine di assicurare la trasparenza delle operazioni, fino al termine delle prove ovvero fino alla consegna dell'ultimo elaborato dovrà essere assicurata la presenza nella sala dell'esame di almeno due candidati.
12. I soggetti portatori di handicap sostengono le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, secondo quanto indicato nel bando e nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 35 bis - Svolgimento delle prove scritte in forma non digitale

1. I temi e le relative minute devono essere scritte, a pena di nullità, con penna fornita dall'Amministrazione e su carta portante il bollo dell'APSP e la firma di un componente della Commissione giudicatrice.
2. Al candidato sono consegnate, in ciascuno dei giorni dell'esame, due buste non portanti alcuna scritta o segno, delle quali una grande e una piccola contenente un cartoncino.
3. Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome e, se necessario, la data e il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola in quella grande contenente l'elaborato e la chiude consegnandola poi a uno dei Commissari presenti il quale appone, trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, il timbro dell'APSP.
4. Qualunque segno di riconoscimento che possa servire ad identificare l'autore del lavoro, tanto nella minuta che nella buona copia, comporta l'annullamento del tema e l'esclusione dell'autore dal concorso.
5. Il giudizio della Commissione giudicatrice sulla apposizione di tali segni è insindacabile.
6. Al termine di ogni giornata d'esame le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e quindi firmati da almeno due componenti la Commissione e dal Segretario.

Art. 36 - Revisione e valutazione degli elaborati in forma non digitale

1. La Commissione verifica che tutte le buste siano intatte. Su entrambe le buste, così come sulla pagina iniziale di ogni elaborato, viene riportato lo stesso numero di riconoscimento.
2. Su ciascun elaborato esaminato deve essere segnato il punteggio attribuito.
3. La Commissione, prima di procedere al riconoscimento dei nomi dei concorrenti, compila un elenco sul quale, in corrispondenza dei numeri apposti sui vari elaborati, viene segnato il punteggio attribuito a ciascuno.
4. Il Presidente della Commissione provvede alla pubblicazione all'Albo informatico dell'Ente dell'elenco dei candidati ammessi alle prove successive. Provvede inoltre a dare comunicazione scritta ai candidati ammessi alle prove successive indicando il punteggio conseguito nelle prove scritte all'esito di ogni sessione di concorso. Comunica inoltre a quelli non ammessi alle prove successive, la loro esclusione per non aver conseguito l'idoneità nella prova scritta/scritte e contestualmente provvede, qualora non sia stata data comunicazione cumulativa del diario delle prove di esame di cui all'art. 34, comma 2, a dare comunicazione ai candidati ammessi alle prove successive, almeno 15 giorni prima, della data fissata per le prove medesime.

Art. 37 - Prova a contenuto pratico

1. La prova a contenuto pratico consiste nell'esecuzione e/o nella rappresentazione scritta di un'attività propria dell'arte, mestiere o professione relativa al concorso bandito, con attrezzatura, materiali e/o

dati forniti dall'Amministrazione, al fine di accertare la preparazione professionale dei candidati con riferimento alle attività che gli stessi saranno chiamati a svolgere.

2. La prova a contenuto pratico può consistere anche nella valutazione delle competenze informatiche dei candidati.
3. Per la pubblicazione degli esiti e le comunicazioni ai candidati al termine della prova pratica, si applica quanto previsto in analogia per le prove scritte.

Art. 38 - Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio individuale vertente sulle materie indicate dal bando di concorso.
2. Le prove orali devono svolgersi in una sede aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, fatte salve le fasi procedurali di interdizione al pubblico.
3. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame.

Art. 39 - Graduatoria finale dei concorrenti

1. La Commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro 30 giorni dall'ultima sessione delle prove orali.
2. Nei 15 giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, ove previsti, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso.
3. La Commissione procede, in base alle singole votazioni complessive e tenute presenti, in caso di parità di merito, le preferenze previste dalle disposizioni legislative, di cui all'art. 5, comma 4 del DPR n. 487/1994, alla formazione della graduatoria finale, in ordine di merito, tra i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima, per l'idoneità nelle prove.
4. Qualora l'idoneità venga conseguita da candidati appartenenti alle categorie di disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, la Commissione segnala i relativi nominativi affinché, ove nelle qualifiche medesime non risultino occupati appartenenti a dette categorie nella proporzione prescritta dalla citata legge, l'Amministrazione si attenga, nel conferire la nomina, alle norme vigenti in materia.
5. La Commissione giudicatrice rimette quindi i verbali ed i relativi atti al Direttore Generale dell'APSP per gli adempimenti conseguenti.
6. La graduatoria finale deve essere pubblicata ad ogni effetto legale sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 40 - Efficacia della graduatoria

1. La graduatoria avrà validità di due anni a partire dalla data di approvazione della medesima.
2. Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori o che dei posti di pari figura professionale si rendano vacanti in organico, successivamente alla approvazione della graduatoria, l'APSP può procedere ad altrettante assunzioni secondo l'ordine degli idonei, nonché per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo, garantendo, in questi ultimi casi, il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa, con adeguata motivazione.
3. Nel caso in cui, ai sensi del comma 2, resti scoperto un posto a tempo parziale, la rinuncia al posto stesso da parte del dipendente classificatosi nell'ordine di graduatoria degli idonei, non pregiudica la sua posizione nella graduatoria medesima ai fini dell'eventuale nomina a posti vacanti a tempo pieno e viceversa.
4. La rinuncia alla proposta di assunzione o la mancata presa di servizio presso l'ente che ha indetto il concorso pregiudicano la permanenza in graduatoria del vincitore o dell'idoneo, salva diversa previsione nel bando di concorso. Nel caso di scorrimento della graduatoria concorsuale da parte di altri enti il candidato che accetti l'assunzione in un ente diverso da quello che ha effettuato la procedura concorsuale rimane utilmente collocato nella graduatoria.

Art. 41 - Accesso agli atti concorsuali

1. È consentito l'accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna della procedura concorsuale, fatta salva la possibilità per l'APSP di differire in tutto o in parte l'accesso al termine della procedura stessa al fine di assicurare la celerità del procedimento concorsuale o per altri giustificati motivi.
2. I candidati possono, con richiesta motivata, prendere visione ed ottenere copia, a proprie spese, dei propri elaborati e di quelli degli altri candidati.

Art. 42 - Selezioni pubbliche per assunzioni con contratto a termine

1. All'espletamento della prova selettiva di cui all'art. 15, comma 1, attende apposita Commissione giudicatrice costituita con le apposite modalità previste dall'art. 30.
2. L'avviso relativo alla pubblica selezione può prevedere particolari tempi di pubblicazione, termini di presentazione delle domande e modalità di comunicazione ai candidati che garantiscano celerità allo svolgimento della procedura in deroga a quanto previsto per il concorso pubblico.
3. L'avviso deve essere almeno pubblicato sul sito dell'Azienda, all'Albo dei Comuni dell'ambito primario dello Statuto e sul sito internet dell'UPIPA. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 15 giorni e il diario delle prove deve essere comunicato agli aspiranti almeno 5 giorni prima.
4. Le selezioni di cui al presente articolo possono svolgersi anche in prova unica (scritta e/o pratica e/o orale).

Art. 43 - Convenzione con altre Amministrazioni

1. L'APSP può stipulare convenzioni con altre Aziende o con l'UPIPA per disciplinare l'effettuazione di concorsi e selezioni uniche per il reclutamento del rispettivo personale.
2. I criteri di utilizzo di ogni singola graduatoria sono riportati nel bando di concorso o selezione.

TITOLO III - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 44 - Adempimenti dei vincitori

1. Il Direttore Generale dell'APSP riceve i verbali del concorso e delle prove selettive redatti dalla Commissione giudicatrice, e accertata la regolarità della procedura seguita, provvede con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria degli idonei.
2. Il Direttore Generale dell'APSP invita poi i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, a presentare, entro il termine di 30 giorni, a pena di decadenza, il certificato medico di idoneità fisica all'impiego richiamato nell'art. 25 del presente Regolamento. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità deve dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato ovvero di avere altri rapporti compatibili a norma di legge e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità prevista dal presente regolamento o dalle norme vigenti in materia. In caso contrario deve presentare la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione.

Art. 45 - Assunzione

1. Il Direttore Generale dell'APSP procede poi, dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego da parte dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria, all'assunzione in prova dei vincitori medesimi nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso.

Art. 46 - Termine per l'assunzione in servizio

1. Il Direttore Generale dell'APSP notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata a.r. o altro strumento idoneo con dimostrazione di ricevimento, l'invito ad assumere servizio entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, termine che è comunque

prorogato per il tempo previsto contrattualmente per le dimissioni dall'impiego ricoperto e per un periodo comunque non superiore ai tre mesi.

2. Il vincitore di concorso sottoscrive entro tale data il contratto individuale di cui è trasmessa copia all'interessato.
3. Il rapporto di lavoro si costituisce con l'effettivo inizio della prestazione lavorativa entro il termine assegnato.
4. Il nominato che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine assegnatogli, è dichiarato d'ufficio rinunciatario. Tuttavia possono essere prese in considerazione richieste di proroga da parte dell'interessato, qualora siano determinate da causa comprovata di forza maggiore o da circostanze di carattere eccezionale, da valutarsi discrezionalmente dal Direttore Generale dell'APSP il quale, ove le esigenze del servizio lo permettano, fissa il termine definitivo, decorso inutilmente il quale fa luogo alla dichiarazione di rinuncia.
5. Tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo determinato. In questo caso i termini per l'assunzione in servizio vengono fissati dall'APSP in relazione alle proprie esigenze.

Art. 47 - Risoluzione del contratto

1. L'annullamento della procedura di assunzione comporta la risoluzione del contratto con le modalità previste dalla disciplina normativa e contrattuale vigente.

Art. 48 - Periodo di prova e relativa valutazione

1. Il periodo di prova è valutato dal Direttore Generale dell'APSP, previo parere del Funzionario responsabile dell'Area presso cui il dipendente ha prestato la propria attività, entro il termine di scadenza del periodo di prova.

Art. 49 - Assegnazione al posto - trasferimenti

1. Il dipendente è adibito alle mansioni proprie della figura professionale e della categoria di appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
2. Su richiesta del responsabile della struttura di appartenenza il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti di livelli/categorie immediatamente superiori, ovvero, occasionalmente a compiti o mansioni immediatamente inferiori, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.
3. Nell'ambito della stessa figura professionale i dipendenti possono essere soggetti a trasferimenti nelle varie strutture e nei vari servizi/settori dell'APSP o su domanda o per esigenze di servizio o a seguito di modificazioni anche parziali dell'ordinamento degli uffici.
4. L'assegnazione dei dipendenti al rispettivo ufficio ed il loro trasferimento, ai sensi del comma precedente, sono disposti, secondo le esigenze del servizio, dal Direttore Generale.
5. Gli spostamenti che si rendessero necessari nell'ambito di ogni singolo servizio/settore sono disposti dai responsabili del servizio o della struttura.

Art. 50 - Assegnazione temporanea a posto diverso

1. I dipendenti possono essere temporaneamente assegnati, per motivate esigenze di servizio, a prestare la propria attività in figure professionali diverse dalla figura professionale posseduta, purché appartenenti alla stessa categoria.

Art. 51 - Comando presso altri Enti

1. I dipendenti assunti a tempo indeterminato, dopo aver conseguito la stabilità del posto al termine del periodo di prova, possono essere comandati, in via eccezionale e sentiti i medesimi, a prestare servizio presso altri Enti, qualora non vi ostino esigenze di servizio.
2. Il comando ha sempre durata predeterminata e viene disposto con provvedimento del Direttore Generale dell'APSP e può essere revocato, in qualunque momento, salvo diverse disposizioni di legge.
3. Il personale in posizione di comando conserva tutti i diritti di natura normativa ed economica riconosciuti al personale in servizio presso l'APSP.
4. Alla retribuzione del personale comandato provvede l'APSP di appartenenza, salvo il recupero di quanto corrisposto, oltre gli oneri riflessi, a carico dell'Ente pubblico presso il quale il personale medesimo è stato comandato.

Art. 52 - Assunzione di personale in comando

1. Possono, per esigenze di servizio, essere assunti temporaneamente nella posizione di comando dipendenti di altre Aziende o altri enti, con l'assunzione della relativa spesa a carico del bilancio dell'APSP.
2. Il personale assunto in comando non può essere assegnato a funzioni diverse da quelle della figura professionale posseduta; al personale medesimo possono essere corrisposte le indennità previste per la relativa figura professionale.

Art. 53 - Ristrutturazione e riorganizzazione dei servizi

1. Per la ristrutturazione o la riorganizzazione di uno o più servizi, si intende la ridefinizione qualitativa e quantitativa dei posti nel contingente del personale, con conseguente modifica delle figure professionali e della categoria di appartenenza e relative mansioni o attribuzioni. Per la copertura dei relativi posti si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) i posti trasformati, intendendosi per tali quelli che vengono previsti nell'organico con conseguente soppressione dei corrispondenti posti di figura professionale appartenente alla categoria o livello immediatamente inferiore, possono essere conferiti applicando le disposizioni di cui all'art. 13, primo comma del presente regolamento;
 - b) nel caso in cui il titolare del posto originario non consegue l'assunzione nel posto trasformato conserva il posto originario che viene considerato ad esaurimento;
 - c) analogamente si procede in sede di applicazione delle disposizioni contrattuali fissate nell'Ordinamento professionale.

Art. 54 - Divieto di inquadramento nelle figure professionali di livello/categoria superiori

1. È vietato il trasferimento o il passaggio alle figure professionali di livello/categoria superiori, se non disposto nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 13 e 53.

TITOLO IV - DOVERI E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE

Art. 55 - Orario di lavoro

1. Il Direttore Generale o il responsabile del servizio/u.o./ufficio devono accertare il rispetto dell'orario da parte del personale dipendente.
2. La natura del servizio assistenziale comporta la necessità di assicurare, attraverso turni di lavoro opportunamente articolati, definiti e programmati, il costante funzionamento dell'APSP e dei suoi servizi, con la presenza del necessario personale nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della

settimana, dandone informazione preventiva alle OO.SS. secondo quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti.

3. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto della necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze dell'Utenza, della popolazione e del territorio, fermo restando che la prestazione lavorativa non può protrarsi per alcun motivo oltre il 6° giorno.
4. I turni di lavoro devono essere comunicati al personale perché possa prenderne visione almeno la settimana precedente la loro esecuzione.
5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo collegiale ed interdisciplinare dell'attività dell'APSP e la responsabilizzazione di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti.

Art. 56 - Permessi e recuperi

1. Il dipendente, qualora si trovi nella necessità di assentarsi dal servizio, è tenuto a comunicarlo al Funzionario responsabile dell'Area di competenza, per ottenere la preventiva autorizzazione.
2. Quando l'assenza riguarda il Direttore Generale, il permesso è dato dal Presidente.

Art. 57 - Giustificazione dell'assenza

1. Il dipendente che non possa recarsi in ufficio o comunque prestare il proprio servizio per malattia o per altro giustificato motivo, deve darne avviso, entro l'inizio dell'orario di servizio, al proprio diretto superiore, indicandone le cause per le conseguenti comunicazioni all'Amministrazione e per gli eventuali controlli che questa volesse disporre.
2. Il Direttore Generale o il responsabile del personale, può fare verificare l'entità e la presumibile durata della malattia tramite i servizi sanitari competenti. Se la verifica riguarda il Direttore Generale la stessa viene disposta dal Presidente.
3. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
4. Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
5. Analogamente è considerata ingiustificata l'assenza, non dipendente da malattia, nel caso in cui il motivo risulti infondato.

Art. 58 - Assenze arbitrarie

1. Quando, in caso di circostanze improvvise o in caso di malattia, il dipendente abbia lasciato trascorrere 24 ore senza aver notificato l'assenza o la causa della stessa, il Direttore Generale deve disporre gli opportuni accertamenti e provocare i provvedimenti conseguenti, allorché sia dimostrata negligenza da parte del dipendente per l'omessa segnalazione o l'assenza risulti arbitrariamente ripetuta e prolungata.
2. Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, il Direttore Generale può disporre, come misura precauzionale, la sospensione temporanea di tutti gli assegni spettanti al dipendente che rimanga assente dall'ufficio per più di 5 giorni senza dare notizia di sé e non sia reperibile al suo domicilio.

Art. 59 - Contratti ed atti di sottomissione

1. Tutti gli impiegati, sia amministrativi che tecnici i quali, in dipendenza delle loro funzioni, dovessero ricevere qualche contratto privato od atto di sottomissione interessante l'APSP sono strettamente obbligati a trasmettere detti atti, appena firmati al Direttore Generale per le ulteriori incombenze di legge e sono responsabili personalmente delle pene pecuniarie che potrebbero eventualmente essere comminate per ritardata annotazione o registrazione.

Art. 60 - Reperibilità

1. Il Direttore Generale dell'APSP, per particolari esigenze di istituto, predetermina le aree di pronto intervento per le quali si renda necessario il servizio di pronta reperibilità al quale sono comandati, a turno, i dipendenti addetti ai relativi servizi.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà, di norma, raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco temporale previsto dalla disciplina contrattuale.

Art. 61 - Responsabilità verso l'amministrazione e verso terzi

1. La responsabilità amministrativa del personale dipendente verso l'APSP e verso terzi è disciplinata nel Regolamento di organizzazione dell'APSP.

Art. 62 - Autorizzazione a maneggio di denaro e di valori

1. Il dipendente incaricato del maneggio di denaro o di altri valori deve essere munito di specifica autorizzazione da parte del Direttore Generale.

TITOLO V - DIVIETI E COMPATIBILITA' – CUMULO DI IMPIEGHI

Art. 63 - Attività vietate

1. Ai dipendenti dell'APSP non è consentito:
 - a. instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di privati o di altri enti pubblici;
 - b. accettare o assumere cariche in società costituite ai fini di lucro;
 - c. esercitare il commercio, l'industria e qualsiasi altra professione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
2. In materia trovano applicazione le disposizioni emanate ed i criteri individuati dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
3. I criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti dell'APSP sono indicati nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

Art. 64 - Attività libere

1. Con il solo onere di comunicazione all'APSP, ai dipendenti è consentito svolgere al di fuori dell'orario di lavoro le seguenti attività:
 - a. attività svolte a titolo gratuito per le quali non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese;
 - b. partecipazione a società a titolo di semplice socio senza alcun coinvolgimento nella amministrazione della società;
 - c. assunzione di cariche in società cooperative, in associazioni, anche ludico o sportive, e comitati per le quali non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese;
 - d. collaborazione a giornali, riviste e altri mezzi di informazione per le quali non è corrisposto alcun compenso;
 - e. attività artistica nel campo della letteratura, della musica, del teatro, della cinematografia, della scultura e della pittura che costituisca esercizio del diritto d'autore.
 - f. attività sportive.

Art. 65 - Attività compatibili

1. Dietro richiesta formulata preventivamente ovvero al momento della presa di servizio, il dipendente può essere autorizzato dall'APSP a svolgere al di fuori dell'orario di lavoro attività remunerate nei seguenti casi:
 - a. incarichi conferiti da altri enti;

- b. assunzione di cariche in società, aziende, imprese a cui partecipa l'APSP;
- c. assunzione di cariche in enti o altri soggetti giuridici a cui partecipa l'APSP e/o a società partecipate dall'APSP;
- d. assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti che non perseguono scopo di lucro;
- e. assunzione di cariche sociali in società cooperative;
- f. collaborazione con organismi, società cui partecipano le Aziende o loro associazioni;
- g. collaborazione a giornali, riviste e altri mezzi di informazione;
- h. attività di amministratore del condominio di appartenenza;
- i. prestazioni occasionali rese a favore di soggetti privati o pubblici nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 66 - Limiti

- 1. Il dipendente deve sempre astenersi dallo svolgimento di attività extra-istituzionali che possano dar luogo a conflitti di interesse o possano in qualche modo interferire o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti o doveri d'ufficio.
- 2. In ogni anno solare il dipendente può percepire per lo svolgimento di attività extra-istituzionali autorizzate dall'APSP emolumenti o compensi lordi non superiori al 50% della propria retribuzione fondamentale. Gli emolumenti o compensi eccedenti tale soglia possono essere percepiti dal dipendente solo nella misura del 50%; il restante 50% dovrà essere versato a seconda dei casi dal dipendente o dal soggetto conferente l'incarico nel conto dell'entrata del bilancio dell'APSP.

Art. 67 - Autorizzazioni

- 1. Le autorizzazioni all'espletamento delle attività extra-istituzionali compatibili sono rilasciate:
 - a) per il Direttore Generale dal Presidente;
 - b) per il restante personale dal Direttore Generale.
- 2. Nella domanda di autorizzazione il dipendente deve indicare il soggetto conferente l'incarico, la natura, i contenuti, il luogo di svolgimento, la durata dell'incarico e i proventi che derivano dallo svolgimento dell'attività, allegando copia della richiesta del soggetto conferente l'incarico ed il parere del responsabile del Servizio di appartenenza.
- 3. Il Direttore Generale e il Presidente, per quanto di sua competenza, si pronunciano sulla domanda di autorizzazione rispettivamente entro 20 giorni dalla presentazione.
- 4. Il dipendente deve comunicare tempestivamente e per iscritto all'APSP eventuali variazioni intervenute successivamente.

Art. 68 - Dipendenti in aspettativa per cariche elettive o sindacali

- 1. Il dipendente collocato in aspettativa per cariche elettive o sindacali o in posizione di distacco sindacale è esonerato dall'obbligo di chiedere le autorizzazioni prescritte dall'art. 67, qualora le attività svolte siano connesse all'esercizio del proprio mandato.

Art. 69 - Dipendenti in posizione di comando o distacco

- 1. I dipendenti in posizione di comando o distacco presso altri enti devono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 67 all'Amministrazione di appartenenza.
- 2. Il Direttore Generale dell'APSP si pronuncia sulla domanda di autorizzazione entro 30 giorni d'intesa con l'Amministrazione presso cui il dipendente è comandato o distaccato.

Art. 70 - Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale

- 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinato o autonoma, anche

mediante l'iscrizione ad albi professionali, previo accertamento, da parte dell'APSP, dell'insussistenza di conflitto di interesse dell'ulteriore attività che il dipendente andrà ad espletare con i compiti istituzionali al medesimo affidati.

2. In tal caso il dipendente che sia interessato a svolgere attività extra-istituzionali consentite deve sempre darne adeguata informazione al Servizio per il Personale dell'APSP.
3. L'APSP nega l'autorizzazione solo qualora sussista la possibilità che lo svolgimento della attività extra-istituzionale possa dare luogo a conflitti di interesse o possa in qualche modo interferire o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti e doveri d'ufficio.
4. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno non si applica il limite previsto dall'art. 66, comma 2, e possono prestare attività lavorativa presso altri enti.

Art. 71 - Collaborazione alle Associazioni provinciali Rappresentative delle APSP e dei Comuni

1. L'APSP può autorizzare il proprio personale a prestare la propria collaborazione, anche in orario d'ufficio, alle associazioni provinciali rappresentative delle APSP e dei Comuni, che provvedono alla retribuzione dell'attività svolta in alternativa all'APSP medesima.

Art. 72 - Sanzioni

1. Il dipendente che svolge attività vietate ovvero svolge attività extra-istituzionali senza aver chiesto l'autorizzazione prescritta, prima di aver ottenuto l'autorizzazione o in violazione dei relativi limiti viene diffidato dal Direttore Generale a cessare la situazione di incompatibilità.
2. Decorso il termine stabilito nella diffida, che non può essere inferiore a 15 giorni, senza che l'incompatibilità sia cessata, l'APSP risolverà il contratto di lavoro con le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Ferma restando la responsabilità disciplinare, il dipendente che ottempera alla diffida:
 - a) nel caso in cui abbia svolto attività vietata, previa produzione della documentazione fiscale attestante i redditi conseguiti nell'anno fiscale a cui si riferisce la contestazione, deve versare i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività nel conto dell'entrata del bilancio dell'APSP per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Nel caso in cui il dipendente non provveda al versamento l'APSP procederà al recupero coattivo di tali somme mediante trattenute mensili sullo stipendio nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - b) in ogni caso non può, nel triennio successivo, essere autorizzato a svolgere attività extra-istituzionali.

Art. 73 - Denuncia dei casi di incompatibilità

1. I responsabili delle unità organizzative ('aree', 'unità operative', 'unità di progetto) cui sono preposti, sono tenuti a vigilare sull'osservanza da parte dei dipendenti delle norme sull'incompatibilità e a denunciare al Direttore Generale i casi di incompatibilità dei quali siano venuti a conoscenza.

Art. 74 - Incarichi conferiti a propri dipendenti

1. L'APSP non può:
 - a) corrispondere a propri dipendenti per lo svolgimento di incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio emolumenti ulteriori a quelli previsti dalla normativa contrattuale;
 - b) conferire a propri dipendenti incarichi retribuiti non rientranti nei compiti o doveri d'ufficio fatti salvo i casi eccezionali per soddisfare esigenze operative che devono essere puntualmente ed adeguatamente motivate;

- c) conferire a propri dipendenti a tempo parziale, che a norma della vigente normativa sono iscritti negli appositi albi per l'esercizio della corrispondente attività di libero professionista, direttamente incarichi esterni di natura professionale a favore di altre amministrazioni.

Art. 75 - Incarichi conferiti a dipendenti di altri enti pubblici

1. L'APSP prima di conferire un incarico retribuito a dipendenti di altri enti pubblici deve acquisire l'autorizzazione dell'Amministrazione cui appartiene il dipendente medesimo.
2. In relazione al conferimento di detto incarico in ragione d'anno, l'APSP è tenuta a comunicare a quella di appartenenza del dipendente sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti all'espletamento dell'incarico.
3. Il provvedimento adottato dall'APSP senza la prescritta autorizzazione è nullo di diritto.
4. L'APSP non può in nessun caso avvalersi delle prestazioni professionali rese da dipendenti pubblici a tempo parziale che a norma della vigente normativa sono iscritti negli appositi albi per l'esercizio della corrispondente attività di libero professionista ad eccezione di attività professionali concernenti incarichi di progettazione e direzione lavori secondo criteri e modalità previste per i dipendenti statali.

Art. 76 - Obblighi di comunicazione

1. Al fine di dare compiuta attuazione all'anagrafe delle prestazioni qualora i soggetti che erogano compensi ai dipendenti dell'APSP per le attività autorizzate non provvedano, i dipendenti sono tenuti a fornire all'APSP la prescritta dichiarazione attestante tra l'altro gli emolumenti percepiti per l'attività svolta.

Art. 77 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni fissate per i dipendenti civili dello Stato.

TITOLO VI - DIRITTI DEL PERSONALE

Art. 78 - Diritti e libertà sindacali

1. L'APSP garantisce i diritti e le libertà sindacali secondo quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n 300, e dagli Accordi sindacali che disciplinano la materia.

Art. 79 - Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali

1. Il personale dell'APSP ha diritto al rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali nelle modalità disciplinate dal Regolamento di organizzazione dell'APSP.

Art. 80 - Uso gratuito dell'alloggio per servizio

1. Al personale addetto a determinate mansioni per speciali esigenze di servizio può essere concesso l'uso gratuito dell'alloggio.
2. Tale concessione rappresenta sempre un corrispettivo per il servizio, per il quale essa è stata disposta, e comporta l'obbligo del concessionario all'osservanza dei particolari doveri all'uopo stabiliti nel relativo disciplinare. La concessione cessa di diritto con la cessazione del servizio specifico a seguito del quale è stata disposta.
3. I concessionari dell'alloggio di servizio, se previsto in convenzione, sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo durante il periodo delle ferie.

TITOLO VII - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 81 - Struttura competente per i procedimenti disciplinari

1. Il Direttore Generale individua la struttura competente per i procedimenti disciplinari.
2. Tale struttura, su segnalazione del Responsabile del servizio, in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito e istruisce la procedura, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali.

Art. 82 - Competenza degli organi per l'adozione dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Direttore Generale dell'APSP.
2. I provvedimenti verbali possono essere adottati anche dal Responsabile dell'Area di assegnazione.
3. Il provvedimento di licenziamento del Direttore Generale è adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 83 - Disponibilità dei posti

1. I posti divenuti liberi per licenziamento del titolare non possono essere messi a concorso né definitivamente occupati, sino a che il provvedimento diventi inoppugnabile per decorrenza dei termini per ricorrere.

TITOLO VIII CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 84 - Risoluzione del contratto di lavoro

1. La perdita del godimento dei diritti civili e politici e dei requisiti in materia di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea richiesti per il posto ricoperto, costituiscono condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro senza obbligo di preavviso.

TITOLO IX ASSISTENZA E QUIESCENZA

Art. 85 - Obbligo di iscrizione agli Istituti previdenziali

1. Tutti i dipendenti sono iscritti:
 - a) all'I.N.P.S. ai fini previdenziali, nonché per l'assistenza malattia, se e in quanto dovuta e per la disoccupazione involontaria per i dipendenti a tempo determinato;
 - b) all'I.N.A.I.L. i dipendenti per i quali sussiste il relativo obbligo a norma di legge.
2. I dipendenti dell'APSP possono cedere quote delle loro retribuzioni secondo le modalità ed i criteri previsti dalle relative normative.

Art. 86 - Trattamento di fine rapporto

1. Al personale dipendente dell'APSP è assicurato il trattamento di fine rapporto con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

TITOLO X - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRETTORE GENERALE ED ALLA DIRIGENZA

CAPO I - DIRETTORE GENERALE

Art. 87 - Conferimento dell'incarico di Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro 60 giorni dalla data del suo insediamento, al conferimento dell'incarico di Direttore Generale, ovvero all'avvio della pubblica selezione attraverso le modalità previste al successivo art. 88.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato, previa selezione con pubblico avviso volta ad accertare in capo ai soggetti interessati una particolare qualificazione professionale, in base ai criteri e ai requisiti definiti dallo Statuto dell'APSP.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rinnovabile.
4. La selezione con pubblico avviso deve essere eseguita anche in occasione del rinnovo dell'incarico di Direttore Generale qualora l'incarico stesso sia stato originariamente affidato senza procedura selettiva. Per i direttori assunti per lo svolgimento di tale funzione con concorso pubblico si può prescindere dalla selezione.
5. Il Direttore Generale uscente esercita comunque le sue funzioni fino alla sostituzione effettiva.
6. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo, fatte salve le prestazioni di cui al titolo V del presente Regolamento.
7. L'incarico di Direttore Generale determina, per i dipendenti delle Aziende, della Regione e delle Province Autonome, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto.

Art. 88 - Avviso di selezione e svolgimento della procedura

1. Il Consiglio di Amministrazione approva l'avviso di selezione, da pubblicarsi in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, contenente i seguenti contenuti minimi:
 - a) i titoli richiesti per l'ammissione di cui all'art. 16 dello Statuto dell'APSP;
 - b) gli altri eventuali titoli aggiuntivi che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice come maggiormente qualificanti l'esperienza e la professionalità acquisita dai candidati;
 - c) le modalità ed il termine perentorio di presentazione della domanda di ammissione e degli eventuali documenti. Nel caso di trasmissione a mezzo posta degli stessi, ai fini del rispetto di tale termine, fa fede il timbro postale di partenza;
 - d) le modalità di svolgimento della selezione che potrà prevedere una prima valutazione dei curricula e, per i soggetti in possesso dei migliori requisiti, un successivo eventuale colloquio individuale;
 - e) il numero massimo dei candidati che, all'esito della selezione, la Commissione giudicatrice sottoporrà al Consiglio di Amministrazione per la scelta del conferimento dell'incarico;
 - f) l'importo dell'eventuale tassa di partecipazione alla selezione;
 - g) le modalità con cui saranno fornite le comunicazioni relative alla procedura selettiva.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina della Commissione giudicatrice prevedendo un numero di membri compreso tra 3 e 5 soggetti esperti, tra i quali nomina il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre alla nomina del segretario verbalizzante, che potrà essere sia un membro della Commissione che un funzionario dell'APSP.
3. Le sedute della Commissione giudicatrice sono segrete e di ognuna viene redatto un processo verbale a cura del Segretario nominato.

4. La Commissione giudicatrice delibera con la costante presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi membri.
5. La Commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento e nelle sedute successive, provvede a:
 - a) esaminare la regolarità della propria costituzione e verifica le cause di incompatibilità dei propri componenti e le eventuali istanze di ricusazione degli stessi presentate dai concorrenti;
 - b) accertare la completezza dell'avviso di selezione, la regolarità e la sufficienza della sua pubblicazione e l'adempimento dell'obbligo della sua comunicazione agli organi ed uffici per i quali è prescritta;
 - c) accertare in capo ai singoli candidati il possesso dei titoli richiesti per l'ammissione alla selezione ed eventualmente alla loro esclusione;
 - d) esaminare e valutare i curricula pervenuti, al fine di verificare la preparazione e qualificazione professionale posseduta nonché la sussistenza di una effettiva competenza ed esperienza professionale di direzione nel campo dell'organizzazione aziendale pubblica o privata, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità nell'esercizio delle funzioni, atta a determinare l'idoneità dei candidati ad assumere ruoli manageriali e di direzione nelle organizzazioni pubbliche complesse;
 - e) individuare una rosa di nominativi considerati in possesso dei migliori requisiti, in relazione ai quali potrà acquisire ulteriori elementi di informazione e/o effettuare colloquio individuale;
 - f) selezionare i candidati migliori, nel limite del numero indicato nel bando di selezione, da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
6. La Commissione giudicatrice, all'esito della selezione, propone al Consiglio di Amministrazione la rosa di soggetti dalla stessa ritenuti idonei per il conferimento dell'incarico.
7. Il Consiglio di Amministrazione, valutati i soggetti proposti dalla Commissione giudicatrice anche attraverso un colloquio individuale suppletivo, provvede all'individuazione, con provvedimento motivato, del candidato ritenuto idoneo per il conferimento dell'incarico.
8. È riservata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di non recepire alcuna delle indicazioni della Commissione giudicatrice così come per la Commissione giudicatrice stessa è possibile che non individui alcun candidato idoneo. In tal caso si procede a nuova selezione.
9. In nessun caso si dà luogo alla formazione di una graduatoria.

Art. 89 - Stipula del contratto

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita il candidato ritenuto idoneo a presentare, entro il termine di 30 giorni, a pena di decadenza, il certificato medico di idoneità fisica all'impiego. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità deve dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato ovvero di avere altri rapporti compatibili a norma di legge e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità prevista dal presente regolamento o dalle norme vigenti in materia.
2. Il soggetto ritenuto idoneo sottoscrive entro il suddetto termine il contratto individuale di cui è trasmessa copia all'interessato.
3. Il rapporto di lavoro si costituisce con l'effettivo inizio della prestazione lavorativa entro il termine assegnato.
4. Il soggetto individuato che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine assegnatogli, è dichiarato d'ufficio rinunciatario. Tuttavia possono essere prese in considerazione richieste di proroga da parte dell'interessato, qualora siano determinate da causa comprovata di forza maggiore o da circostanze di carattere eccezionale, da valutarsi discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione il quale, ove le esigenze del servizio lo permettano, fissa il termine definitivo, decorso inutilmente il quale fa luogo alla dichiarazione di rinuncia.

Art. 90 - Incarico di Direttore Generale in forma associata

1. L'APSP può affidare l'incarico di Direttore Generale in forma associata con altre Aziende mediante la stipula di apposita convenzione.
2. La convenzione definisce la durata e le modalità della prestazione del servizio del Direttore Generale nelle varie Aziende, il trattamento economico ed i criteri di riparto della spesa derivante da ciò ed individua i requisiti e le modalità di conferimento in caso di diversa disciplina regolamentare delle Aziende interessate.
3. Il conferimento dell'incarico di Direttore Generale in forma associata avviene con riferimento alla modalità dell'art. 92, fatto salvo il conferimento dell'incarico a Direttore Generale in servizio presso altra APSP.

Art. 91 - Rapporto Direttore Generale - dirigenti

1. Il Direttore Generale è preposto alla direzione e sovrintende alla gestione dell'APSP.
2. In particolare, il Direttore Generale:
 - a) svolge tutte le funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti;
 - b) decide sui conflitti di attribuzione tra i dirigenti;
 - c) valuta il periodo di prova dei dirigenti;
 - d) presiede il nucleo di valutazione della dirigenza, ove esistente;
 - e) svolge compiti di propulsione dell'attività amministrativa dei dirigenti e in caso di necessità dovuta a loro inerzia ne esercita poteri in via sostitutiva.

Art. 92 - Revoca dell'incarico di Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è revocato in caso di inosservanza delle direttive del Consiglio di Amministrazione, o per responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata, nei casi previsti dagli strumenti di controllo interno, dai Contratti collettivi e dal Codice Civile.

CAPO II - DIRIGENZA

Art. 93 - Posizioni e funzioni dirigenziali

1. L'APSP può prevedere l'affidamento di incarichi dirigenziali nei limiti della Tabella A allegata al presente Regolamento e così come disciplinato dal Regolamento di organizzazione dell'APSP.

Art. 94 - Incarico dirigenziale

1. L'incarico dirigenziale è a tempo determinato e di durata non superiore a 5 anni.
2. L'incarico dirigenziale è rinnovabile.
3. I dirigenti, alla scadenza dell'incarico, esercitano le loro funzioni fino alla sostituzione, fatto salvo nel frattempo il caso di riorganizzazione ovvero di soppressione delle posizioni dirigenziali collegate.

Art. 95 - Requisiti e modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali all'interno dell'APSP

1. La qualifica dirigenziale è unica.
2. L'incarico dirigenziale può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione ai dipendenti dell'APSP in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso del diploma di laurea;
 - b) inquadramento nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D;
 - c) anzianità minima di servizio presso l'APSP di almeno 3 anni.
3. Il conferimento dell'incarico dirigenziale dovrà essere preceduto da domanda specifica sulla base di avviso idoneo che deve essere pubblicato all'Albo dell'APSP.

Art. 96 - Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'APSP

1. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'APSP, può assumere dirigenti con contratto a tempo determinato scelti tra soggetti esterni di riconosciuta esperienza e competenza.
2. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato degli Amministratori, eventualmente rinnovabile alla scadenza.
3. Il trattamento economico onnicomprensivo della professionalità a contratto è pari a quello iniziale, previsto dagli accordi sindacali per le corrispondenti figure a tempo indeterminato, con l'eventuale aggiunta di una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale posseduta.
4. L'attribuzione dell'incarico dirigenziale extra organico avviene con le modalità previste per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale di cui ai precedenti artt. 87 e 88.
5. Gli incarichi dirigenziali extra organico possono essere conferiti a soggetti in possesso del diploma di laurea e di un'esperienza almeno triennale in ruoli direttivi nel settore pubblico e privato.

Art. 97 - Revoca dell'incarico dirigenziale

1. L'incarico dirigenziale è revocato in caso di inosservanza delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, o per responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata, nei casi previsti dagli strumenti di controllo interno, dai Contratti collettivi e dal Codice Civile.

Art. 98 - Competenze dei dirigenti

1. I dirigenti preposti ad un'area organizzativa gestiscono la struttura di competenza provvedendo all'organizzazione, direzione e coordinamento delle relative attività e all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 99 - Attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali

1. Nelle Aziende prive di posizioni dirigenziali diverse dal Direttore Generale, alcune funzioni dirigenziali possono essere attribuite temporaneamente al personale dipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 99, anche prescindendo dal possesso del diploma di laurea.
2. L'attribuzione di funzioni dirigenziali temporanee è di durata massima di 1 anno e le stesse sono attribuite per esigenze particolari dell'organizzazione dell'APSP con provvedimento motivato del Direttore Generale.
3. Le funzioni dirigenziali temporanee possono essere rinnovate una sola volta.
4. L'attribuzione di funzioni dirigenziali temporanee comporta il riconoscimento di un'indennità nell'ambito delle indennità di posizione organizzativa.

CAPO III - VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DELLA DIRIGENZA

Art. 100 - Responsabilità del Direttore Generale e del personale con incarico dirigenziale

1. Il Direttore Generale ed il personale con incarico dirigenziale sono responsabili del risultato dell'attività svolta dai Servizi ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti a loro affidati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

Art. 101 - Valutazione del Direttore Generale e del personale con incarico dirigenziale

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla valutazione del Direttore Generale e del personale con incarico dirigenziale. Nella valutazione del personale con incarico dirigenziale acquisisce il parere del Direttore Generale.
2. Ai fini della valutazione, in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, sono considerate le prestazioni del Direttore Generale e dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate. La valutazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e dei risultati del controllo di gestione.

Art. 102 - Nucleo di valutazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire il nucleo di valutazione al fine di operare la valutazione del Direttore Generale e del personale con incarico dirigenziale.
2. Il nucleo di valutazione per il Direttore Generale è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è composto:
 - a) dal Presidente o dal Vicepresidente dell'APSP che lo presiede;
 - b) da 2 membri esterni all'Amministrazione che abbiano maturato significative esperienze nella organizzazione, gestione e valutazione del personale.
3. Il nucleo di valutazione per il personale con incarico dirigenziale è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è composto:
 - a) dal Direttore Generale dell'APSP che lo presiede;
 - b) da 2 membri esterni all'Amministrazione che abbiano maturato significative esperienze nella organizzazione, gestione e valutazione del personale.
4. Uno dei membri funge da segretario ovvero un dipendente dell'APSP di almeno categoria C livello base può fungere da segretario, con specifico riferimento nell'atto di nomina.
5. I componenti esterni del Nucleo di valutazione potranno essere designati anche in forma associata con altre Aziende ovvero presso l'Associazione rappresentativa delle APSP.
6. Nell'atto di nomina il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata dell'incarico al nucleo di valutazione che potrà avere come limite massimo la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed il compenso per i componenti esterni.

Art. 103 - Funzionamento

1. Il nucleo di valutazione è convocato dal Presidente.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti e del segretario.

Art. 104 - Rapporti con gli organi di governo e con la struttura organizzativa

1. Il nucleo di valutazione opera in piena autonomia e risponde del proprio operato direttamente al Presidente.
2. Redige almeno una relazione annuale sulla propria attività.
3. Il nucleo di valutazione ha diritto di accesso ai documenti amministrativi e può chiedere oralmente o per iscritto ad ogni struttura organizzativa qualsiasi informazione che ritenga utile per l'espletamento della propria attività.

Art. 105 - Compiti del nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione:
 - a) formula la proposta metodologica relativa alla procedura operativa di valutazione del Direttore Generale e dei dirigenti di cui al successivo articolo;
 - b) cura la procedura di valutazione del Direttore Generale e dei dirigenti;
 - c) elabora proposte:

- correttive dell'azione del Direttore Generale e dei singoli dirigenti;
 - di valorizzazione delle risorse professionali più qualificate e di crescita professionale;
 - di interventi formativi del personale del Direttore Generale e dirigente;
 - di differenziazione retributiva relativamente alla corresponsione dell'indennità di risultato nel rispetto dei limiti minimi o massimi previsti dalla normativa contrattuale.
2. Il nucleo di valutazione fornisce altresì un supporto tecnico al Consiglio di Amministrazione per le decisioni sulla mobilità del personale dirigente e può essere investito dallo stesso per acquisire valutazioni tecniche sulle scelte organizzative e gestionali.

Art. 106 - Metodologia di valutazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta delle proposte elaborate dal nucleo di valutazione, ove istituito, illustra in forma chiara l'impostazione, le caratteristiche nonché le modalità operative di funzionamento del sistema di valutazione.
2. Il sistema di valutazione deve essere presentato al Direttore Generale ed ai dirigenti.
3. I fattori di valutazione della prestazione sono individuati tenendo conto:
 - a) dei risultati raggiunti e della realizzazione dei programmi e progetti affidati, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi definiti dagli organi di governo ed alla disponibilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
 - b) dei fattori espressivi delle capacità e delle competenze richieste al Direttore Generale ed al dirigente rispetto alla specifica posizione dirigenziale ricoperta.
4. Al Direttore Generale ed al personale con incarico dirigenziale viene assegnato annualmente un programma di attività da tradurre in termini operativi mediante:
 - a) le risorse finanziarie;
 - b) le risorse umane;
 - c) i mezzi e le attrezzature.
5. Nella definizione di tale programma al Direttore Generale ed ai dirigenti deve essere garantito il contraddittorio.
6. Il Direttore Generale o il dirigente, che comunque è tenuto a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo determinato, può far constatare con atto scritto le ragioni del proprio dissenso su tempi, modalità e risorse eventualmente non condivise.
7. I criteri di valutazione rimangono invariati per tutto il periodo di valutazione: eventuali variazioni sono ammesse solo quando le medesime si rendano necessarie a causa di eventi imprevedibili.

Art. 107 - Procedura operativa di valutazione

1. La procedura operativa di valutazione deve prevedere:
 - a) il riferimento della valutazione all'arco temporale dell'anno solare precedente;
 - b) appositi colloqui di valutazione che garantiscano il contraddittorio con il Direttore Generale ed i dirigenti;
 - c) l'effettuazione di verifiche intermedie in corso d'anno per l'individuazione delle possibili azioni finalizzate al miglioramento della prestazione nel periodo seguente.
2. La valutazione finale deve essere espressa attraverso un punteggio collegato ai coefficienti retributivi per la corresponsione dell'indennità di risultato. Deve essere individuata la soglia numerica al di sotto della quale scatta la valutazione negativa e quindi non vi è corresponsione dell'indennità di risultato.
3. Se la valutazione è negativa deve essere contestata con atto scritto al dirigente che può chiedere di essere sentito ed assistito eventualmente da una persona di fiducia.

Art. 108 - Risultati della valutazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'approvazione e le decisioni in ordine alla attribuzione dell'indennità di risultato. In presenza del Nucleo di valutazione, Il Presidente riferisce al Consiglio, ai fini delle decisioni di cui sopra, sui risultati della valutazione operata dal Nucleo stesso.
2. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono discostarsi, previa adeguata motivazione, dalle indicazioni del nucleo.
3. In ogni caso i risultati della valutazione sono comunicati per iscritto al Direttore Generale e ai dirigenti e la valutazione viene acquisita nel fascicolo personale del dipendente.
4. L'indennità di risultato non può essere corrisposta al Direttore Generale o al dirigente che abbia ottenuto una valutazione negativa.

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 109 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, come fonti regolatrici del lavoro subordinato, alla legislazione vigente, ai Contratti Provinciali di lavoro e, per le materie e nei limiti stabiliti dal C.C.P.L., ai Contratti integrativi sottoscritti in sede decentrata.

Art. 110 - Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.

Art. 111 - Pubblicità degli atti

1. Gli atti di gestione del personale non sono pubblici.

*** *** ***

ALLEGATO N. 1 - REGOLAMENTO SPECIALE PER L'USO DELL'AUTOMEZZO PERSONALE PER RAGIONI DI SERVIZIO

Art. 1

1. Il presente regolamento, in base a quanto previsto dal C.C.P.L., disciplina condizioni e modalità per l'uso da parte dei dipendenti del proprio automezzo per ragioni di servizio.

Art. 2

1. I dipendenti possono essere singolarmente autorizzati, dal Direttore Generale e dal Presidente per il Direttore Generale, ad usufruire di autovettura o motomezzi di loro proprietà, per viaggi di servizio, secondo le norme vigenti.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma viene accordata su domanda del dipendente, vistata per conferma dal Responsabile dell'area di appartenenza.

Art. 3

1. L'uso della propria autovettura o del proprio motomezzo per i singoli viaggi di servizio da parte del dipendente autorizzato in base al precedente art. 2 viene concesso dal Responsabile dell'area cui appartiene il dipendente, per l'espletamento delle missioni. Il dipendente deve indicare lo scopo del viaggio e la località raggiunta, sull'apposito foglio giornaliero di viaggio.

Art. 4

1. L'uso dell'automezzo personale per ragioni di servizio è ammesso limitatamente ai viaggi nell'ambito del territorio della Provincia di Trento.
2. I viaggi fuori provincia con l'uso dell'automezzo privato dovranno essere rigorosamente motivati e comunque limitati ai casi straordinari.

Art. 5

1. Per l'uso degli automezzi e motomezzi di cui sopra è corrisposta agli interessati una indennità chilometrica, comprensiva delle spese di carburante e manutenzione dei mezzi stessi, nella misura e modalità previste per il personale della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 6

1. Ai fini della liquidazione dell'indennità chilometrica, il dipendente deve presentare, mensilmente, al Servizio per il Personale, il foglio di viaggio delle percorrenze chilometriche, firmato sotto la sua personale responsabilità, e vistato per conferma dal Responsabile dell'area di appartenenza e dal Direttore Generale e dal Presidente per il Direttore Generale.
2. Dal foglio di viaggio dovranno risultare la data, l'ora della partenza e dell'arrivo, nonché la località di servizio raggiunta, ed i chilometri ammissibili a rimborso.

Art. 7

1. L'autorizzazione all'uso della propria autovettura o il proprio motomezzo per viaggi nell'interesse dell'Amministrazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione da sottoporre alla Direzione:
 - a) Patente di guida;
 - b) Atto dal quale risulti l'effettiva proprietà del veicolo;
 - c) Polizza per R.C. stipulata in conformità alla vigente normativa in materia, con massimale unico;

- d) dichiarazione del dipendente dalla quale risulti che l'amministrazione dell'Ente è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo di proprietà del dipendente stesso.

Art. 8

1. È libera la scelta della Società assicuratrice.
2. Le spese di polizza e relativi premi annuali sono a carico del proprietario dell'automezzo/motomezzo.
3. L'Amministrazione è tenuta ad assicurare, stipulando apposita polizza Kasko, eventuali danni che venissero causati durante la missione o l'espletamento del servizio al mezzo usato dal dipendente, danni non coperti dalla polizza di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi.
4. Il risarcimento del danno, attraverso detta polizza tipo Kasko, è ammesso nella misura stabilita per i dipendenti della PAT.

Art. 9

1. Durante i viaggi di servizio autorizzati è vietato ai dipendenti il trasporto di propri familiari o di persone estranee all'Amministrazione dell'Ente non interessate al servizio.
2. Al dipendente che usasse anche per una sola volta la vettura per ragioni personali o per conto di altri, richiedendo il corrispettivo chilometrico all'APSP, sarà revocata immediatamente l'autorizzazione, salvo ogni provvedimento che l'amministrazione ritenesse opportuno adottare.

Art. 10

1. I chilometri ammessi a rimborso, secondo le tariffe di cui al precedente art. 5, sono quelli risultanti dalle distanze tra la sede dell'Ente e le località dove il dipendente si reca in servizio.

Art. 11

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento circa l'uso dell'automezzo di proprietà per ragioni di servizio, si fa rinvio alle vigenti disposizioni del personale della Provincia Autonoma di Trento.

ALLEGATO N. 2 - CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitudine e professionalità] e b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b).

Gli incarichi considerati nel presente documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

A) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitudine e professionalità ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà *"esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro"*. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitudine, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, D.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del D.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n.27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del D.P.R. n.3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del D.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del D.L. n.95/2012); c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).
2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

B) CONFLITTO DI INTERESSI

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.
2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.
3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.
7. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.
8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n.165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.
9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

C) PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL'ORARIO DI LAVORO

1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n.165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.
2. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.

3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.
4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.
5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della l. n. 662/1996).
6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

TABELLA ALLEGATO A

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

	Numero posti
Direttore Generale	1
Dirigenti	1
TOTALE	2

Categoria	Livello	Numero posti
D	Base	7,00
	Evoluto	0
C	Base	10,33
	Evoluto	57,83
B	Base	6,84
	Evoluto	154,11
A	Unico	18,17
TOTALE		254,28

TOTALE GENERALE	256,28
------------------------	---------------

Note:

- Il numero dei posti si intende a 36 ore settimanali
- Il contingente del personale cioè la suddivisione dei posti a tempo pieno e parziale all'interno della categoria tra livello base/evoluto è operata con provvedimento del Direttore Generale

(*) Tabella aggiornata con deliberazione del CdA n 19 dd. 10.10.2024

TABELLA ALLEGATO B

NORME RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE SINGOLE FIGURE PROFESSIONALI

CATEGORIA	LIVELLO	FIGURE PROFESSIONALI	REQUISITI PER L'ACCESSO	MODALITA' PER L'ACCESSO
A	Unico	Addetto ai servizi ausiliari	Assolvimento dell'obbligo scolastico	concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Unico	Ausiliario	Assolvimento dell'obbligo scolastico	prova selettiva collocamento

CATEGORIA	LIVELLO	FIGURE PROFESSIONALI	REQUISITI PER L'ACCESSO	MODALITA' PER L'ACCESSO
B	Base	Operatore Socio Assistenziale	Diploma di scuola media inferiore e attestato di qualificazione professionale di O.S.A	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Base	Operatore dei servizi ausiliari - parrucchiere	Diploma di scuola media inferiore e attestato di qualificazione professionale (parrucchiera)	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Base	Operatore dei Servizi Ausiliari	Diploma di scuola media inferiore ed esperienza professionale biennale presso strutture socio assistenziali e/o socio-sanitarie	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Base	Operaio qualificato	Diploma di scuola media inferiore, attestato di qualificazione professionale di mestiere o pratica professionale biennale e patente di guida categoria B	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
			per tutte	Titolo di studio e/o professionale ed anzianità di servizio secondo quanto previsto dall'Ordinamento Professionale

B	Evolutivo	Coordinatore dei servizi socio-assistenziali	Diploma di scuola media inferiore e attestato di qualificazione professionale di O.S.S. con esperienza professionale quadriennale	Procedura Selettiva interna per esami o Concorso pubblico per esami o titoli ed esami
	Evolutivo	Coordinatore di servizio guardaroba-lavanderia	Diploma di scuola media inferiore e diploma di qualificazione professionale (sarta), nonché esperienza professionale almeno biennale in mansioni attinenti alla figura sia presso datori pubblici che privati	Procedura Selettiva interna per esami o Concorso pubblico per esami o titoli ed esami
	Evolutivo	Cuoco specializzato	Diploma di scuola media inferiore e diploma o attestato di qualificazione professionale (cuoco) nonché esperienza professionale almeno biennale attinente alla figura sia presso datori di lavoro pubblici che privati	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Evolutivo	Coadiutore Amministrativo	Diploma di scuola media inferiore e attestato di qualificazione professionale attinente alla figura nonché esperienza professionale biennale nelle mansioni della figura professionale di riferimento sia presso datori di lavoro pubblici che privati o in alternativa diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami

B	Evolutivo	Operatore di Animazione	Diploma di Scuola Media Inferiore e attestato di qualificazione professionale di O.S.S. nonché esperienza professionale triennale nei servizi socio-assistenziali e /o animativi sia presso datori di lavoro pubblici che privati	Concorso pubblico per esami o titoli ed esami
	Evolutivo	Operaio Specializzato	Diploma di scuola media inferiore e attestato professionale di qualificazione professionale o corsi di formazione specialistici, attinenti alla figura di durata almeno biennale oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di tipo tecnico o tecnologico nonché esperienza professionale biennale attinente alla figura sia presso datori di lavoro pubblici sia privati	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Evolutivo	Operatore Socio Sanitario per tutte	Diploma di scuola media inferiore e attestato di qualificazione professionale di O.S.S. Titolo di studio e/o professionale ed anzianità di servizio secondo quanto previsto dall'Ordinamento Professionale	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami Secondo le modalità di progressione previste dalla legge o dal contratto

CATEGORIA	LIVELLO	FIGURE PROFESSIONALI	REQUISITI PER L'ACCESSO	MODALITA' PER L'ACCESSO
C	Base	Assistente amministrativo	Diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Base	Animatore	Diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale nonché esperienza professionale triennale nei servizi socio-assistenziali e /o animativi sia presso datori di lavoro pubblici che privati	Concorso pubblico per esami o titoli ed esami
		per tutte	Titolo di studio e/o professionale ed anzianità di servizio secondo quanto previsto dall'Ordinamento Professionale	Secondo le modalità di progressione previste dalla legge o dal contratto

C	Evolutivo	Educatore socio-pedagogico	Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19 o titolo dichiarato equipollente e iscrizione all’Albo professionale	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Evolutivo	Educatore professionale	Laurea triennale in Educazione professionale L/SNT2 o titolo dichiarato equipollente e iscrizione all’Albo professionale	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Evolutivo	Fisioterapista	Diploma di Terapista della Riabilitazione o laurea triennale in fisioterapia (classe L/SNT2) o diploma universitario di Fisioterapia o titolo dichiarato ad esso equipollente ed iscrizione all’Albo professionale	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Evolutivo	Infermiere	Laurea in Infermieristica, appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o classe L/SNT1; oppure diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni oppure diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente al diploma universitario (Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000) ed iscrizione all’Albo professionale	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Evolutivo	Collaboratore Amministrativo / Economo	Diploma di ragioniere, perito commerciale e titoli equipollenti ed esperienza professionale di anni 5 in posti per i quali è	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami

CATEGORIA	LIVELLO	FIGURE PROFESSIONALI	REQUISITI PER L'ACCESSO	MODALITA' PER L'ACCESSO
D	Base	Funziario (Area 'Amministrazione – Economico Finanziaria ed Affari Generali')	Diploma di Laurea in discipline giuridiche, economiche o politiche	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Base	Funziario (Area 'Amministrazione – Amministrazione e gestione delle risorse umane')	Diploma di Laurea in discipline giuridiche, economiche o politiche	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Base	Funziario (Area 'Amministrazione')	Diploma di Laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche o umanistiche ad indirizzo gestione risorse umane	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami
	Base	Funziario (Area 'Servizi per Anziani' - Coordinamento sanitario – assistenziale) (Area 'Servizi per Persone con Disabilità' - Coordinamento sanitario – assistenziale)	Laurea in Infermieristica, appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o – classe L/SNT1; oppure diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni; oppure diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente al diploma universitario (Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 – Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000); oppure titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quello italiano con Decreto del Ministero della Salute e Iscrizione all'Albo Professionale degli Infermieri e almeno 3 anni di esperienza professionale maturata come infermiere o in profili attinenti alla gestione di reparti/servizi o	Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami

			<p>risorse umane presso RSA e/o presso altre strutture sanitarie pubbliche o private e diploma di Master in Management per Funzioni di Coordinamento delle Professioni sanitarie (titolo abilitante alle funzioni di coordinamento ai sensi della L. 43/2006); oppure laurea magistrale della classe delle lauree magistrali nelle Scienze infermieristiche e ostetriche - classe LM/SNT1; oppure laurea specialistica della classe delle lauree specialistiche nelle Scienze infermieristiche e ostetriche - classe SNT LS1.</p>	
	Base	<p>Funzionario (Area 'Servizi per Anziani' - Coordinamento socio-educativo – riabilitativo)</p>	<p>Laurea in scienze dell'educazione e della formazione o titolo dichiarato ad esso equipollente</p>	<p>Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami</p>
	Base	<p>Funzionario (Area 'Servizi per Persone con Disabilità' - Coordinamento socio-educativo – riabilitativo)</p> <p>per tutte</p>	<p>Diploma di laurea in pedagogia, psicologia e sociologia, terapeuta dell'occupazione o tecnico della riabilitazione psichiatrica o 3 anni di esperienza professionale con diploma di educatore professionale</p> <p>Titolo di studio e/o professionale ed anzianità di servizio secondo quanto previsto dall'Ordinamento Professionale</p>	<p>Concorso pubblico per esami o per titoli ed esami</p> <p>Secondo le modalità di progressione previste dalla legge o dal contratto</p>

CATEGORIA	LIVELLO	FIGURE PROFESSIONALI	REQUISITI PER L'ACCESSO	MODALITA' PER L'ACCESSO
Dirigenziale		Dirigente (Area dei servizi per la salute)	Si rinvia a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento del Personale dell'APSP	Secondo le modalità di conferimento dell'incarico previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Personale dell'APSP
Dirigenziale		Direttore Generale (Direzione Generale)	Si rinvia a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento del Personale dell'APSP	Secondo le modalità di conferimento dell'incarico previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Personale dell'APSP